

Milano, 12.02.2021

Nr. Rif. 066_21

A mezzo PEC

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma (RM)

cress@pec.minambiente.it

Spett.le

Comune di Volturino

3° Servizio "Assetto del Territorio e Lavori Pubblici"

Via Fontana Vecchia 1

tecnico@pec.comunevolturino.fg.it

p.c.

Spett.le

Regione Puglia

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio

Sezione autorizzazioni ambientali - Servizio V.I.A e V.I.N.C.A

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: [ID_VIP: 5059] - *"Comuni di Volturino, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Lucera, San Severo, Prov.FG: - Impianto eolico denominato "Selva Piana", composto da 14 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW per una potenza complessiva pari a 84 MW e della relative infrastrutture di connessione. Proponente: EDP Renewables Italia Holding S.r.l.*

Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ex art. 27 del D.Lgs.152/2006.

Controdeduzioni alle osservazioni del Comune di Volturino ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006

Egregi Signori, Spettabili Enti,

con la presente, la Società **EDP Renewables Italia Holding S.r.l.** con sede legale in Milano (MI) in Via Roberto Lepetit, n. 8/10 - P.IVA IT01832190035, nella persona del legale rappresentante *pro tempore* GIUSEPPE ROBERTO PASQUA nato a Roma (Roma) il 30/03/1972 (C.F.: PSQGP72C30H501V) (di seguito, la “**Società**”) intende riscontrare le osservazioni formulate dal pubblico – mai trasmesse alla scrivente- in relazione all’istanza di VIA nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale presentata dalla Società, per la realizzazione del progetto eolico denominato "Selva Piana", composto da 14 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW per una potenza complessiva pari a 84 MW e della relative infrastrutture di connessione da realizzarsi nei Comuni di Volturino, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Lucera, San Severo Prov. FG. (l’ “**Impianto Eolico**” o il “**Progetto**”).

I. Premessa

Con istanza prot. MATTM n. DVA/32723 del 16/12/2019, la Società presentava al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare istanza il rilascio del provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 152/2006 come modificato con D.Lgs. 104/2017, in relazione al progetto indicato in oggetto (il “**Progetto**” o l’ “**Impianto Eolico**”).

Il Progetto, consistente nella costruzione ed esercizio di un impianto eolico denominato "Selva Piana", composto da 14 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW per una potenza complessiva pari a 84 MW e delle relative infrastrutture di connessione, insiste nell'unica area del Comune di Volturino idonea alla realizzazione di impianti eolici di grande taglia, ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e del R.R. 24/2010.

Con riferimento al procedimento in oggetto, la scrivente ha, in ultimo con PEC del 10 agosto 2020, prot. 417_20hol, trasmesso le integrazioni documentali richieste dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con le note prot. 7652 del 27 febbraio 2020 e prot. 8356 del 4 marzo 2020 (sebbene inoltrate alla scrivente da codesto Spett.le Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare soltanto in data 14 aprile 2020).

In data 9 ottobre 2020 è stato pubblicato un ulteriore avviso al pubblico in relazione al quale sono giunte le osservazioni sopra richiamate.

Le presenti controdeduzioni presentate ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 applicabile *ratione temporis*,¹ avranno ad oggetto le osservazioni formulate da codesto Spett.le Comune di Volturino con nota prot. 7421 del 12 ottobre 2020 e caricate sul portale in data 23.10.2020.

II. Controdeduzioni

II.1. Nelle osservazioni formulate da Codesto Spett.le Comune si legge che “*gli aerogeneratori dal num. WTG1 (ricadente nel Comune di Motta Montecorvino sul foglio n. 9) al num. WTG 8 e dal WTG 10 al n. WTG 12 (ricadenti catastalmente sui fogli n. 5, 6, 7 e 8) sono ricompresi*

¹ Si specifica che al procedimento in esame, la cui istanza è stata presentata il 16.12.2019, si applicano le previsioni ed i termini di cui al D.Lgs. 152/2006 previgenti alle modifiche introdotte dal D.L. 76/2020 come convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120. Difatti, l’articolo 50, comma 3, del D.L. 76/2020 prevede che “*le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*”.

nelle aree individuate soggette ai VINCOLI UCP (ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI) ART. 143 C. 1 LETT. E) D. LGS N. 42/2001 — (CONI VISUALI — TORRE DI MONTECORVINO)”.

In primis, deve essere rilevato che la Torre di Montecorvino risulta del tutto assente tra gli UCP “Ulteriori Contesti Paesaggistici”. Difatti, il presunto cono visuale di tutela della stessa non viene riportato né nel PPTR né nel RR 24/2010.

Ed infatti, la Torre Montecorvino - epicentro dell’asserito cono visuale - insiste, in un’area già interessata dalla presenza di altri impianti eolici e la realizzazione dell’Impianto Eolico da parte della Società si inserisce in modo armonico e in continuità con il contesto paesaggistico esistente.

A tal riguardo deve essere rilevato che quale parametro di valutazione debbono essere citate anche le stesse Linee Guida del MIBACT che consentono la visibilità dell’impianto eolico oltre i 10 km, purché non interessino una parte rilevante del campo visivo umano.

Nel documento “*MiBACT. Impianti eolici: suggerimenti per la redazione e la valutazione paesaggistica*” a pag. 43, si legge, infatti:

“Il potere risolutivo dell’occhio umano ad una distanza di 20 km, pari ad un arco di 1 minuto (1/60 di grado) è di circa 5,8 m. Il che significa che sono visibili oggetti delle dimensioni di circa 6 m. Considerato che il diametro (della torre n.d.r.) in corrispondenza della navicella generalmente non supera i 3 m (affermazione valida anche per il caso in esame n.d.r.) si può ritenere che a 20 km l’aerogeneratore ha una scarsa visibilità ad occhio nudo e conseguentemente che l’impatto visivo prodotto è sensibilmente ridotto. (Da uno studio del 2002 dell’Università di Newcastle si è potuto constatare che per turbine di altezza pari a 85 m, alla distanza di 10 km non è più possibile vedere i dettagli della navicella e che i movimenti delle pale sono visibili fino ad una distanza di 15 km. Lo studio inoltre riporta che un osservatore generalmente non percepisce il movimento delle pale per distanze maggiori di 10 km. Pertanto, tali linee guida (quelle dell’Università di Newcastle n.d.r.) suggeriscono la redazione delle MIT fino ad una distanza limite di 20 km, mentre per la parte di valutazione dell’impatto si ritiene ragionevole dividere questa zona in due fasce, la prima fino ad una distanza di 10 km e la seconda fino ad una distanza di 15 km”.

Su tali basi, si deve concludere che:

- 1) è consentito che l’intervento possa essere anche essere visibile a distanze sino a 20 km;
- 2) si definisce un’area di indagine dell’impatto visivo potenziale significativo entro i 10 km;
- 3) una seconda area fino a 15 km nella quale l’impatto potenziale è notevolmente ridotto rispetto alla prima fascia.

Diversamente, il Comune di Volturino pare far riferimento all’areale nella tavola C3b del PRG di Volturino, adottato solo a gennaio 2019.

Anzitutto è necessario ricordare, anche in questa sede, chesino all’approvazione dell’adeguamento del PRG, l’area di progetto costituiva area elettiva per l’installazione di impianti eolici e in particolare:

- nessuno degli aerogeneratori interessava aree buffer da beni tutelati e/o beni dichiarati di pubblico interesse;
- nessuno degli aerogeneratori interessava contesti tutelati e cartografati dal Piano Territoriale Paesaggistico approvato con DGR 16 febbraio 2015, n. 176 (di seguito il "PPTR");
- l'area di intervento ricadeva in area idonea all'installazione di impianti eolici, ai sensi del RR 31 dicembre 2010, n. 24, recante la "*individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia*".

Si osserva altresì che il Comune non aveva e non ha alcun potere di individuare aree non idonee alla realizzazione di impianti rinnovabili, tanto meno può farlo in sede di pianificazione urbanistica.

Difatti, la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che l'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, attribuendo all'autorizzazione unica l'effetto di variante urbanistica, "***non può avere altro significato se non quello di rendere irrilevanti eventuali norme urbanistiche o norme tecniche di attuazione contrastanti con le scelte di localizzazione effettuate in sede di rilascio dell'autorizzazione unica; e, conseguentemente, esclude una competenza del Comune in punto di localizzazione di detti impianti***" (TAR Sardegna 21 aprile 2017, n. 271).

Tali rilievi dimostrano che il Comune di Volturino non poteva (e non può) qualificare, attraverso un atto di pianificazione paesaggistica, la totalità del territorio comunale come non idonea alla costruzione di impianti rinnovabili.

Ad ogni buon conto, l'attuale strumento urbanistico vigente sul territorio del Comune di Volturino è il PRG, approvato con DGR 1879/2002 e poi **adeguato** al PPTR con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29 luglio 2020.

Attraverso tale "adeguamento", il Comune ha in realtà stravolto la vincolistica dell'area comunale e in particolare il Comune ha individuato ex novo (e unilateralmente) un cono visuale, fissando un assoluto divieto di realizzare impianti da fonte rinnovabile che rientrino nel relativo campo visivo (per i progetti eolici come quello di cui si discute pari a 10 km);

Quello erroneamente richiamato da codesto Spett.le Comune avrebbe dovuto essere un mero adeguamento del PRG che, tuttavia:

- 1) date le modifiche apportate, non può essere ricondotto a un mero adeguamento del PRG al PPTR;
- 2) imponendo modifiche sostanziali alla regolamentazione del territorio comunale (e del PPTR), introducendo divieti di costruzione sulla quasi totalità del territorio e perimetrando vincoli paesaggistici non precedentemente individuati nel PPTR, avrebbe dovuto essere sottoposto a VAS, ai sensi della normativa di settore. Ed infatti, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 e del D.Lgs. 152/2006, l'art. 3 della L.R. 14-12-2012 n. 44 nonché le stesse NTA del PPTR;
- 3) avrebbe dovuto essere effettuato entro un anno dalla sua approvazione tenuto conto che il PPTR è stato approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 176 del 16.02.2015. Di

conseguenza, l'adeguamento da parte del Comune di Volturino approvato in data 29 luglio 2020 è palesemente tardivo;

Infine, si segnala che l'adeguamento al PRG del Comune di Volturino di cui alla DCC 15/2020 pare essere tutt'ora *sub judice*.

Tale "adeguamento" è altresì viziato in quanto c'è un'antitesi tra il contenuto degli elaborati tecnici e le NTA adottate dal Comune di Volturino: i divieti imposti da queste ultime non trovano piena corrispondenza nelle tavole progettuali.

Basti pensare, anche con riferimento al cono visuale della Torre di Montecorvino citato da codesta Spett.le Comune, la tavola cartografia "*c3b-struttura antropica e storico culturale (componenti dei valori percettivi)*" arriva segnalare la localizzazione del cono visuale nel territorio di un diverso Comune.

Il Comune di Volturino con la tavola "*c3b-struttura antropica e storico culturale (componenti dei valori percettivi)*" ha individuato ex novo un cono visuale caratterizzato da alta visibilità (fascia A, estesa - in assenza di riferimenti cartografici puntuali - a circa 4,5 km) e media visibilità (fascia B, estesa - così come sopra - a circa 5,5 km), nell'ambito del quale è imposto il divieto di realizzare impianti eolici di grande e media taglia (art. 37 delle NTA del PUG adottato e art. 88 delle NTA del PPTR). La tavola sembra riportare il centro del cono visuale all'esterno del territorio comunale (su terreno ricadente, parzialmente, nel limitrofo Comune di Pietra Montecorvino).

Non solo. Il Comune ha modificato le NTA del PRG vigente inserendo specifici divieti alla realizzazione di impianti eolici di grande e media taglia (come quello della Società) e in particolare:

- i. in applicazione dell'art. 81 del PPTR ha introdotto il divieto di nuovi impianti eolici nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa; come definite all'art. 76, punto 2) lettere a) e b), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale (art. 24.1);
- ii. in applicazione dell'art. 82 del PPTR ha introdotto il divieto di nuovi impianti eolici nelle aree di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 76, punto 3, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale;
- iii. in applicazione dell'art. 83 del PPTR ha introdotto il divieto di nuovi impianti eolici nei Paesaggi rurali come definiti all'art. 76, punto 4);
- iv. in applicazione dell'art. 80 del PPTR ha introdotto il divieto di nuovi impianti eolici nelle zone di interesse archeologico, come definite all'art. 75, punto 3 (art. 36).

Più in generale, in applicazione degli artt. 46, 47, 66 e 53, il Vs Spett.le Comune ha attribuito abnorme rilievo a qualunque elemento del territorio, ponendo il divieto di nuovi impianti eolici in presenza, rispettivamente, di "*Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche*" (art. 31 NTA adottate), "*Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.*" (art. 32 NTA adottate), "*Prati e pascoli naturali*" e "*Formazioni arbustive in evoluzione naturale*" (art. 33 NTA adottate), "*Versanti*" (art. 35 NTA adottate).

La cartografia adottata in sede di adeguamento non riporta puntualmente i singoli beni tutelati e l'area interessata dai nuovi divieti e non recepisce graficamente le prescrizioni delle NTA, avallando una regola di totale indeterminatezza.

Nell'ambito del procedimento di adeguamento il Comune ha direttamente imposto modifiche sostanziali alla regolamentazione del territorio comunale (e del PPTR), introducendo divieti di costruzione sulla quasi totalità del territorio e perimetrando vincoli paesaggistici non precedentemente individuati nel PPTR. Ciò imponeva la sottoposizione dell'adozione del PRG alla VAS, ai sensi della normativa di settore. Ed infatti, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 e del D.Lgs. 152/2006, l'art. 3 della L.R. 14-12-2012 n. 44 impone l'obbligatoria sottoposizione a VAS non solo dei piani "elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria e dell'ambiente", ma anche **delle modifiche di detti piani e programmi**, salvo "le modifiche minori" e fermo restando che anche le modifiche minori sono soggette a VAS ove "possano avere impatti significativi sull'ambiente".

Del resto, le stesse NTA del PPTR chiariscono che la VAS "costituisce un procedimento fondamentale per il monitoraggio dell'attuazione del PPTR" e che sono esclusi dall'applicazione di tale procedura unicamente:

a. le eventuali misure correttive al PPTR richieste dalle risultanze del monitoraggio, in quanto finalizzate a razionalizzare i procedimenti ed a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PPTR (art. 5, comma 2);

b. le modifiche ai vigenti piani urbanistici generali e territoriali degli Enti locali, se esse sono **finalizzate unicamente all'adeguamento di detti piani alle previsioni del PPTR**, secondo quanto stabilito dagli artt. 6 comma 3 e 12 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia (art. 5, comma 3).

Ebbene, l'adeguamento del PRG oggi in contestazione non può essere in alcun modo ricondotto al mero adeguamento al PPTR. In sede di adeguamento, il Comune si propone di fissare vincoli non compresi dal PPTR, attraverso una pianificazione del tutto nuova.

Analizzando la tavola grafica c3b1, allegata all'ultima DCC di modifica e richiamata nel parere del Vs Comune, appare evidente che il bene che l'Ente vuole tutelare è la Torre Montecorvino, da cui la proposta progettuale conserva una distanza minima di 970 m (WTG 1).

Anche a voler ritenere il cono visuale localizzato nel Comune di Pietra di Montecorvino, le Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile (elaborato 4.4.1 approvato unitamente al PPTR) prevedono che in presenza di coni di visibilità l'area di rispetto sia estesa a 10 km, con conseguente preclusione - in ogni caso - a realizzare l'impianto eolico.


Difatti, la competenza paesaggistica di tutela spetta al piano paesistico regionale vigente. In questo strumento non appare alcun cono visuale da rispettare ai sensi del RR 24/2010 e pertanto l'impianto è da considerarsi compatibile con lo strumento di pianificazione paesaggistica.

II.2 Nelle osservazioni formulate dallo Spett.le Comune di Volturino viene rappresentato che "Gli aerogeneratori **WTG 13 e WTG 14** (ricadenti catastalmente sul foglio n. 9) sono ubicati ad una distanza (mt 540 ca WTG 14 e mt. 720 ca per WTG13) inferiore a metri 1.000,00 (distanza minima da nuclei abitati) dalla frazione di "**Carignani**" che viene individuata come


territorio costruito sul Piano Regolatore del Comune di Volturino, (in ossequio alle prescrizioni imposte dalla Regione Puglia all'approvazione del PRG) e che per quanto attiene l'edificazione e assoggettata alle norme della zona omogenea "B" e quindi a tutti gli effetti nucleo abitato. (si noti nella foto allegata al progetto la presenza della pubblica illuminazione).

La frazione di Carignani non fa parte dell'edificato esistente (zona "B"), bensì è classificata come zona "E", verde agricolo.

Ciò si evince dagli stralci seguenti (riportati fuori scala) sia della tavola F-1-A dell'adeguamento al PPTR del PRG del Comune di Volturino che della Tavola 20-bis del PRG.



Stralcio fuori scala Tavola F-1-A dell'adeguamento PUG al PPTR,
recante "Strumento Urbanistico vigente"



Stralcio fuori scala Tavola 20bis del PRG del Comune di Volturino

È evidente quindi che, in relazione alle abitazioni ricadenti nella frazione di Carignani, è necessario osservare il rispetto delle distanze disposte ai fini della prevenzione dell'inquinamento acustico e di sicurezza (requisiti ampiamente rispettati nel caso di specie) ma non vige l'obbligo del rispetto della distanza di 1 km.

Tali parametri sono stati correttamente rispettati dalla Società, come evincibile nella documentazione in atti.

II.3 Con le proprie osservazioni Codesto Spett.le Comune riporta che *“fa parte della progettazione l'elaborato — Posizionamento impianto eolico rispetto al cono visuale del Castello di Lucera — Vista d'insieme e dettaglio WTG 9 e 14, ove è stata indicata una distanza rispetto al castello di Lucera di mt 10.198,00 per l'aerogeneratore WTG 9 e metri 10.199,00 per l'aerogeneratore WTG14 considerando non l'estremo limite esterno dello stesso castello ma un punto all'interno, in caso di individuazione dell'origine del cono visuale sul perimetro, entrambi gli aerogeneratori ricadono all'interno del cono visuale e quindi non assentibili”*.

Si rinvia a quanto già riportato nelle osservazioni al preavviso di rigetto del MIBACT inviate in data 25 gennaio 2021 e, in questa sede, si ribadisce che i coni visuali non assolvono ad alcuna effettiva funzione di tutela paesaggistica e non possono in alcun modo consentire una valutazione negativa del progetto.

Secondo le Linee Guida Nazionali (Allegato 3 lettera f) i coni visuali si riferiscono a zone la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica; analogamente, secondo l'Art. 85 delle NTA, consistono in aree di

salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica.

Per quanto qui di interesse, la determinazione del cono visuale del Castello di Lucera è stata effettuata dalla Regione Puglia, nell'ambito del Regolamento Regionale 24/2010 (RR 24/2010) e, come confermato da codesta Spett.le Direzione, **l'Impianto Eolico è esterno al cono** di 20 km e quindi rispetta la prescrizione del citato Regolamento regionale.

Pertanto, la distanza dal Castello di Lucera è quella riportata nelle cartografie ufficiali disponibili tramite il SIT Puglia e tale deve essere utilizzata come parametro di valutazione di talché, contrariamente a quanto statuito nel Preavviso di diniego, anche le WTG 9 e 14 sono ubicate in posizioni **esterne** alle perimetrazioni da cono visuale del Castello di Lucera.


II.4 Nelle osservazioni il Vs Spett.le Comune sosterebbe che *“Gli aerogeneratori dal n. WTG 2 al WTG 5 (ricadenti catastalmente sui fogli n. 5, 6 e 7) sono ricompresi nelle aree individuate soggette ai VINCOLI BP (BENI PAESAGG ART. 142 C. 1 LETT. M) D. LGS N. 42/2001 — (SELVAPIANA) area individuata dalla Carta dei Beni Culturali Pugliesi”*.

La disposizione citata del DLgs 42/2004 dispone che sono tutelate *“Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, [...] m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.”*

Nel caso specifico, le perimetrazioni riportate nel PPTR sono integralmente rispettate dal Progetto.

Si riporta di seguito uno stralcio della cartografia PPTR relativa alle zone di interesse archeologico.

Dalla mera analisi delle stesse risulta che tutte le WTG – incluse le WTG dalla n. 2 alla n. 5 - siano esterne ad aree di interesse archeologico, zone di interesse archeologico e relativa area di rispetto.



Zone di interesse archeologico ed aree a rischio archeologico riportate nel PPTR Puglia Fonte: http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/Operational/PPTR_APPROVATO/MapServer/WMS/Server


Pertanto, anche tale contestazione è priva di fondamento e deve essere superata.

II.5 Con riferimento all'aerogeneratore WTG 3 ubicato nel terreno identificato in Catasto al foglio 6 particella 56, il Vs Spett.le Comune sostiene che lo stesso ricadrebbe ad una distanza di circa 120 metri dal bosco Riconi.

Anche tale asserzione non è corretta.

Tenuto conto che il diametro del rotore previsto in progetto è di 170 metri, il suo raggio è pari 85 metri. Come anche confermato dal Comune di Volturino, l'area perimetrata del bosco è ubicata a "circa 120 metri".

Conseguentemente, l'area spazzata dall'aerogeneratore WTG 3 non interessa quella boschiva come riportato nell'immagine che segue.



Dettaglio dell'area spazzata dal rotore della WTG3 (in rosso) rispetto alla perimetrazione "Boschi" da PPTR - Reticolo = 100m

Ne consegue che anche tale osservazione deve ritenersi superata.

II.6 Codesto Spett.le Comune osserva che *“L’aerogeneratore WTG 4 ubicato nel fondo in catasto al foglio 6 particella 98 ricade ad una distanza di circa 550 metri dall’immobile individuato in catasto al foglio n. 7 particella n. 502 (fabbricato)”*

L’edificio indicato è il ricettore ID 42 indicato nello Studio di Impatto acustico, per il quale è stato verificato il rispetto dei limiti di emissione acustica.

Pertanto, tale osservazione è priva di rilevanza ai fini della valutazione.

II.7 Con riferimento all’aerogeneratore WTG 10 il Codesto Spett.le Comune rileva che *“l’aerogeneratore WTG 10 ubicato nel fondo in catasto al foglio 8 particella 23 ricade ad una distanza di circa 100 metri dal fondo in catasto ai mappali n. 79 e 100; e*

l’aerogeneratore WTG 13 ubicato nel fondo in catasto al foglio 8 particella 657 ricade ad una distanza di circa 230 metri dal fondo in catasto al foglio 8 ai mappali n. 79 e 100”

Lo stesso Comune si limita a rilevare che su tali fondi sono presenti due capannoni adibiti ad allevamento avicolo estensivo e fabbricati ad uso deposito e opere connesse.

Codesto Spett.le Comune, tuttavia, osserva che di tali fabbricati non vi sarebbe traccia nella documentazione progettuale.


Come si evince dalle due visure allegate (**doc. 1**), solo nel novembre 2019 la p.lla 79 è stata frazionata nelle particelle 952 e 953, e solo nel luglio 2020 la p.lla 953 è stata frazionata nelle p.lle 956 e 957 ed i relativi fabbricati sono stati accatastati in data 22 luglio 2020.

Pertanto, alla data di redazione degli elaborati (ottobre del 2019) nonché alla data di presentazione dell'istanza in oggetto depositata in data 16 dicembre 2019, i terreni di che trattasi erano evidentemente dei seminativi e nessun immobile era riportato nelle visure catastali. Per tale ragione la documentazione progettuale non riporta tali elementi.

Nel merito, stando a quanto rappresentato dallo stesso Comune di Volturino, il permesso di costruire non ha ad oggetto la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo.

Ed infatti, gli immobili in questione sono stati accatastati in categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) in data 22 luglio 2020 (e, dunque, dopo la presentazione dell'istanza del progetto in oggetto) (doc. 1).

Su tali basi, si è sovrapposta la planimetria delle isofone prodotta a valle dello studio acustico in situ, per conoscere l'impatto sugli stessi.



fonte WMS Agenzia Entrate - in evidenza i capannoni adibiti ad allevamento avicolo Categoria D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole

Considerato lo stralcio qui riportato, si evince che i due capannoni di nuova realizzazione sono nel margine dell'isofona dei 45 dB, pertanto ampiamente entro i limiti imposti dal criterio assoluto, stante il fatto che il criterio differenziale non si applica per gli edifici non adibiti ad uso abitativo (come quelli in questione).

La strada di accesso agli aerogeneratori, inoltre, non prevede la sottrazione di suolo per effetto di un esproprio, bensì l'apposizione di una mera servitù di accesso, che fa salva l'integrità della proprietà fondiaria interessata.

Si conclude che l'impianto eolico in progetto è compatibile con l'attività imprenditoriale avviata dalla sig.ra Cetola.

II.8 Nelle osservazioni formulate da Codesto Spett.le Comune viene rilevato altresì che gli aerogeneratori WTG 5 e la WTG 11 sarebbero ubicati nel fondo in catasto al foglio 7 particella 21/22 ad una distanza di circa 430,00/ 390 metri dall'immobile in catasto su foglio 7 ai mappali n. 871, 873, 876, 877.

L'immobile ciato è il ricettore ID 41, inserito nello studio di impatto acustico, ed in prossimità del quale è stata eseguita una misura fonometrica in data 02/07/2019, riportata nello studio di impatto acustico.



Punto di misura M1 - Prossimità del ricettore ID 41

Come riportato anche a pag. 25 dello Studio di Impatto acustico, in corrispondenza del ricettore ID 41 si rileverà, al massimo, un livello di immissione pari a 43,0 dB, in corrispondenza di velocità del vento superiori a 8 m/s.

Si riporta uno stralcio dello Studio di Impatto Acustico per cui *“il ricettore 41 è una casa rurale (in corrispondenza della quale è ubicato il punto di misura M1) comprendente una pluralità di ambienti e corpi di fabbrica, in parte abitativi ed in parte non abitativi. Poiché il criterio differenziale è da applicarsi all'interno degli ambienti abitativi, fermi restando i positivi risultati delle simulazioni di calcolo, una sua verifica puntuale potrà essere effettuata solo ad impianto realizzato, mediante misure con impianto in funzione e con impianto fermo”*.

Pertanto, l'installazione degli aerogeneratori in questione è compatibile con gli immobili menzionati.

II.9 Codesto Spett.le Comune, riporta, nelle proprie osservazioni che “

- 1) *L'aerogeneratore WTG 12 ubicato nel fondo in catasto al foglio 8 particella 572 ricade ad una distanza di circa 430,00 metri dall'immobile in catasto su foglio 8 ai mappali n. 376, 892, 310, 909, nonché a mt. 560 dagli immobili ubicati sulle particelle n. 931, 932, 933, 937, 936, 383, 382, 940;*
- 2) *L'aerogeneratore WTG 13 ubicato nel fondo in catasto al foglio 8 particella 657 ricade ad una distanza di circa 350,00 metri dall'immobile in catasto su foglio 7 ai mappali n. 887, 888, 889, nonché a mt. 580 dagli immobili ubicati sulle particelle n. 931, 932, 933, 937, 936, 383, 382, 940”*


Su tali basi, Codesta Spett.le Amministrazione conclude che si tratterebbe, così, di un nucleo abitato e non di case sparse.

Si riporta di seguito l'inquadratura degli edifici citati su ortofoto con indicazione delle distanze dalle WTG 12 e 13.



Distanze degli edifici dalle WTG 12 e 13

Si riporta di seguito anche lo stralcio della mappa delle isofone calcolate per l'area di impianto (cfr. Studio di impatto acustico) con indicazione della posizione dei medesimi edifici.



In corrispondenza di tutti gli edifici citati, ci si trova più vicini all'isofona dei 40 dB rispetto all'isofona dei 45 dB e, pertanto, gli edifici saranno esposti ad un impatto acustico inferiore rispetto a quello dell'edificio identificato come ricevitore ID 41, per il quale è stato puntualmente verificato il rispetto dei limiti sia assoluti che differenziali.

In conclusione, l'installazione degli aerogeneratori risulta compatibile con gli edifici presenti nelle aree limitrofe a quelle di progetto, tenuto conto del rispetto delle distanze, della destinazione di tali edifici nonché delle risultanze dello Studio di Impatto acustico condotto dalla Società.

II.10 Nelle proprie osservazioni Codesto Spett.le Comune ritiene che gli aerogeneratori WTG n. 4,5,10,11,12,13,14 non sarebbero installati nel rispetto delle *"Linee guida regionali -1.4.1 linee guida per la progettazione localizzazione impianti alimentati da fonti rinnovabili" (PPTR Puglia) punto B1.2.5.1.2 "Distanze"*.

Fermo restando quanto sopra rappresentato, si riportano comunque di seguito in linea generale le conclusioni dello Studio di Impatto Acustico

Si consideri che i livelli di pressione sonora prodotta dall'impianto in corrispondenza del ricettore sono tali da consentire di affermare che, ove a valle della realizzazione dell'impianto si verifici un lieve superamento del criterio differenziale in periodo notturno, lo stesso potrà certamente essere recuperato mediante regolazione del livello di emissione acustica delle WTG più vicine al ricettore interessato che, lo ricordiamo, possono operare con una potenza acustica di picco fino a 6 dB inferiore rispetto al modo di funzionamento standard.

Inoltre, analizzando le conclusioni della relazione sulla gittata massima "OW904002300DWA_Relazione gittata massima", è deducibile come il posizionamento degli aerogeneratori rispetti anche la sicurezza, posizionandosi a distanze superiori a 212 m, come calcolato.

Infine, la fattibilità è verificata anche in relazione al fenomeno dello shadow-flickering come si può leggere nella relazione "OW904002300DWA_Relazione sull'evoluzione dell'ombra" agli atti.

II.11 Codesto Spett.le Ente Comune rileva, erroneamente, l'asserita *"omissione di valutazione di studi cumulativi per quanto riguarda il rumore, con effetti diretti sulla salute umana"*.

Non è così, lo Studio di Impatto Acustico riporta, alla pagina 27, una specifica "NOTA SUGLI IMPATTI CUMULATIVI"

"In un buffer di 3 km dall'area di installazione degli aerogeneratori in progetto sono presenti altri impianti eolici, la cui posizione è riportata negli elaborati cartografici seguenti.

Nelle immagini ciascun impianto è identificato dal relativo codice identificativo presente sul catasto FER del SIT Puglia.

Si è proceduto ad effettuare due ulteriori simulazioni numeriche, mediante il modello di calcolo già descritto, allo scopo di verificare l'impatto cumulato dell'impianto in progetto con quelli esistenti.

Non essendo disponibili dati specifici relativi alla potenza acustica emessa da ciascun aerogeneratore, si è ipotizzato che ciascuno degli aerogeneratori installati abbia una potenza acustica di 105.0 dB.

[...]

L'osservazione delle immagini precedenti consente di affermare che le zone di influenza acustica dei vari impianti non si sovrappongono in maniera sostanziale e, in particolare, non si sovrappongono nella zona in cui sono ubicati i ricettori maggiormente esposti al rumore che sarà generato dalle opere in progetto.

Non sono prevedibili pertanto, dal punto di vista acustico, impatti cumulativi sostanziali delle opere in progetto con le altre installazioni eoliche presenti in un buffer di 3 km”.

Pertanto, tale tema è stato opportunamente affrontato e correttamente rappresentato dalla Società e le risultanze portano a concludere per la compatibilità del Progetto, anche sotto questo aspetto, con l'ambiente e la salute umana.

Si rileva ulteriormente che, la mancata rappresentazione nella documentazione progettuale, di tali fabbricati è dovuta alla circostanza per cui al momento della redazione del progetto, gli stessi non fossero accatastati e/o dotati di certificato di agibilità/abitabilità.

II.12 Con riferimento al rilievo di Codesto Spett.le Comune per cui, in relazione al report fotografico, *“i punti di vista utilizzati per l'inserimento degli aerogeneratori nell'ambiente sono ubicati a quote molto più basse rispetto all'area di insediamento”*, si precisa che Nell'elaborato *“OW904002300DW00 _ Fotomontaggi”* si deduce che sono stati prodotti fotoinserti da **8 differenti punti di presa** ubicati, rispetto all'Impianto Eolico, a differenti distanze ed in differenti direzioni cardinali. La documentazione progettuale contiene, dunque, la completa rappresentazione dei luoghi e dell'inserimento del Progetto.

Per tale ragione, si contesta anche la pretestuosa conclusione di Codesto Spett.le Comune per cui *“non si ha la reale percezione dello scempio che si sta cercando di perpetrare, anche perché le foto sono schiarite o oscurate a piacimento, e comunque sempre per minimizzare gli impatti”*.

Con spirito costruttivo e mirato sempre al confronto tecnico per chiarire gli aspetti evidenziati su un piano oggettivo, si invita Codesto Spett.le Comune a fornire gli elementi tecnici su cui si basa tale generica affermazione.

Sulla base delle presenti controdeduzioni, si chiede a codesto Spettabile MATTM di concludere il procedimento in oggetto, rilasciando il giudizio positivo di compatibilità ambientale del Parco eolico, operando una concreta valutazione del progetto nel merito e superando le infondate osservazioni del Comune.

Si allega:

- 1) Visure catastali del Comune di Volturino (immobili di proprietà della sig.ra Cetola).

Cordiali saluti,

Giuseppe Roberto Pasqua

Amministratore Delegato